

**VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO
AZIENDALE**

Bergamo, il giorno 25 luglio 2012

tra

il Credito Bergamasco

e

gli Organismi Sindacali Aziendali delle OO.SS del Credito Bergamasco FIBA/Cisl, FISAC/Cgil e UILCA

premesse che

- il Contratto Integrativo Aziendale è scaduto il 31 dicembre 2011;
- con lettera del 29 settembre 2011 l'Azienda ha comunicato alle OO.SS. il recesso dagli accordi aziendali e relativa disapplicazione con effetto a partire dal 1 gennaio 2012;
- con Verbale d'intesa del 14 dicembre 2011 si è data proroga ai predetti accordi sino al 30 giugno 2012;
- in data 28 giugno 2012, a seguito di un incontro fra le Parti l'Azienda ha comunicato alle OO.SS. che, al fine di favorire un proficuo confronto, avrebbe dato applicazione ultrattiva, per il tempo destinato alla trattativa e comunque non oltre il 31 luglio 2012, ad alcune specifiche previsioni contrattuali;
- in data 6 luglio 2012 si è avviato il relativo confronto tra le Parti, proseguito nei giorni 10, 17, 25 luglio 2012;

tutto ciò premesso, le Parti ad esito di una articolata fase di confronto,

hanno definito quanto segue:

1. il presente accordo costituisce il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale, con decorrenza 1.8.2012 – fatte salve diverse esplicite decorrenze - e con scadenza, come previsto dal vigente CCNL, 31 dicembre 2014;
2. quanto convenuto nel presente accordo sostituisce e modifica quanto contenuto, relativamente alle medesime materie, nel Contratto Integrativo Aziendale 30 novembre 2007, confermato per quanto qui non modificato.

Art. 1

Addestramento, formazione e aggiornamento professionale

Gli artt. 16 e 17 vengono cassati e il relativo verbale di accordo del 16/6/1995 cessa di produrre i suoi effetti; in loro sostituzione si applica quanto previsto in argomento dal vigente CCNL e dall' "Accordo in materia di formazione" del 8.3.2011.

Tutela delle condizioni igienico sanitarie, sicurezza e innovazioni tecnologiche

All'art. 18, comma 6 viene aggiunto il seguente paragrafo "L'Azienda, prima di iniziare lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria delle succursali, convocherà le R.S.A. per l'illustrazione dei progetti".

All'art. 18 viene cassato l'intero paragrafo "PROTOCOLLO AGGIUNTIVO".

All'art. 19 viene cassata la lettera c).

Fiorini & Uberti
M. de C. A.

Il Verbale di accordo del 27/3/1997 cessa di produrre i suoi effetti. Le Parti si incontreranno con l'obiettivo di garantire adeguati standard di sicurezza presso le succursali, in coerenza con quanto previsto in materia all'interno del Gruppo.

Gli artt. 20 e 20/bis vengono cassati; nei casi di rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni ovvero nel caso che nuovi profili professionali conseguano a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione, troverà esclusivamente applicazione quanto previsto rispettivamente dall'art. 15 e dagli artt. 76 e 84 del CCNL 8.12.2007.

Accordo Part-time

Si applica esclusivamente il Verbale di accordo di Gruppo in materia di part-time del 30.6.2007.

Art. 2

Responsabile di Filiale

Al lavoratore/lavoratrice adibito in via continuativa e prevalente all'attività di "Responsabile di filiale", e come tale identificato e formalmente incaricato, è riconosciuto il seguente inquadramento:

- nelle filiali fino a 6 dipendenti, Quadro direttivo di 2° livello;
- nelle filiali da 7 a 9 dipendenti, Quadro direttivo di 3° livello;
- nelle filiali oltre i 9 dipendenti, Quadro direttivo di 4° livello;

Indennità di Ruolo chiave

A decorrere dall' 1.8.2012, per i responsabili delle filiali che occupano

- da 8 a 9 addetti, inquadrati nel 3° livello retributivo dei Quadri Direttivi (QD3), viene riconosciuta l'indennità di ruolo chiave standard di Euro 3.098,74 annui lordi;
- da 11 a 16 addetti, inquadrati nel 4° livello retributivo dei Quadri Direttivi (QD4), viene riconosciuta l'indennità di ruolo chiave standard di Euro 3.098,74 annui lordi;
- oltre i 16 addetti, inquadrati nel 4° livello retributivo dei Quadri Direttivi (QD4), viene riconosciuta l'indennità di ruolo chiave elevato di Euro 7.230,40 annui lordi.

Gli importi annui di cui sopra verranno corrisposti mensilmente per 12 mensilità, con calcolo pro-quota in caso di attribuzione o revoca del relativo incarico o di assenza non retribuita dal servizio nel corso del mese; assorbono inoltre, fino a concorrenza, eventuali quote di retribuzione eccedenti gli importi tabellari stabiliti dal CCNL, quale ne sia la ragione, il titolo o la causa, purché si tratti di somme erogate mensilmente per tutte le mensilità contrattuali siano esse di tipo collettivo o assegni *ad personam* comunque denominati; sono in ogni caso escluse dalla predetta applicazione le *quote A e B* definite all'art. 4 dell' Accordo di ristrutturazione dei Premi aziendali del 30.11.2007.

Ex Premio di Rendimento (come da allegato al Protocollo d'intesa 7 dicembre 2001)

L'art. 12/*quinquies* viene cassato.

Indennità chilometriche

A decorrere dal 1.10.2012 vengono abolite le distinzioni per fasce di cilindrata e per tipologia di alimentazione di cui all'accordo 30.11.2007; ferme restando le previsioni del CCNL, viene definita l'applicazione dell'importo di Euro 0,40 a km con specifico riferimento al rimborso chilometrico spettante al personale che utilizza la propria auto per missione comandata.

Il medesimo importo sarà riconosciuto al personale che venga autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio per raggiungere la sede della formazione, qualora quest'ultima sia sita in un comune diverso da quello dell'unità organizzativa di assegnazione.

Recessi, Marco

Milich, Carlo

Art. 3

Previdenza complementare – Contributo aziendale

Con riferimento al personale dipendente iscritto a forme di previdenza complementare presenti nel Gruppo, viene previsto quanto segue:

1. la contribuzione aziendale minima è fissata al 3,25% della retribuzione soggetta;
2. per il personale che beneficiava di un livello di contribuzione aziendale superiore a quello sopra indicato e già fruitore – al 31 dicembre 2011 - di una contribuzione aggiuntiva pari allo 0,25% della retribuzione soggetta, tale contribuzione, confermata con accordo 7.3.2012, viene elevata di un ulteriore 0,25%.

Art. 4

PERSONALE COINVOLTO NEL PROGETTO DI RIARTICOLAZIONE DELLE RETI TERRITORIALI DEL GRUPPO BANCO POPOLARE – INFORMATIVA DI GRUPPO DEL 16.5.2011 – CON CESSIONE DI RAMI DI AZIENDA VERSO IL CREBERG, DI CUI AL VERBALE DI ACCORDO DEL GRUPPO BANCO POPOLARE DEL 27.7.2011 PUNTO 2 (SWAP 1.8.2011) E PERSONALE OGGETTO DI CESSIONE DI CONTRATTO INDIVIDUALE

Anche con riferimento al punto 3 del Verbale di Accordo di Gruppo del 27.7.2011, si prevede quanto segue:

Inquadramenti funzionali (Responsabili e Vice di Filiale)

Al predetto personale che alla data del 1.8.2012 regga una Filiale o sia vice in una Filiale, viene riconosciuto l'inquadramento previsto dal vigente CIA, così come modificato e sostituito dal presente Accordo.

Automatismi inquadramentali

Per il predetto personale, l'anzianità di servizio utile alla maturazione degli automatismi previsti dagli articoli da 1 a 10 del CIA 30.11.2007, anche ai fini del raggiungimento dell' "indennità aggiuntiva", decorre dal 1.8.2012.

Qualora il personale di cui al presente articolo, alla data di decorrenza del presente Accordo, fosse adibito ad uno dei seguenti Ruoli:

- Gestore Piccole Imprese
- Gestore Universali
- Gestore Affluent
- Addetto Clientela

l'anzianità di servizio già maturata nel predetto Ruolo alla data del 1.8.2012, sarà riconosciuta utile al raggiungimento di eventuali inquadramenti previsti per il Ruolo medesimo senza soluzione di continuità. Fino al raggiungimento del previsto inquadramento in corso di maturazione alla data del 1.8.2012 continueranno ad applicarsi le norme in vigore nell'azienda di provenienza alla data del 1.8.2011; eventuali ulteriori automatismi di carriera, successivi a quello in corso e previsti per il medesimo Ruolo, saranno riconosciuti applicando le norme aziendali tempo per tempo vigenti al Credito Bergamasco.

Assegno di permanenza nel livello

Al predetto personale viene riconosciuta la disciplina relativa all'Assegno di Permanenza nel Livello di cui all'art. 11/bis del CIA.

La maturazione dei sette anni utili alla spettanza dell'Assegno decorre dal 1.8.2012.

Il trattamento in argomento verrà erogato nelle misure previste dall'art. 11/bis comma 7 del CIA 30.11.2007.

Person's Mess



Indennità di mobilità – Accordo mobilità del 31.10.1995

Al personale di cui al presente articolo si darà luogo all'applicazione del vigente accordo mobilità del 31.10.1995 a decorrere dal primo trasferimento – escludendo come tale l'assegnazione - non disposto su richiesta e successivo al 1.8.2012; continueranno nel frattempo ad applicarsi le norme in vigore nell'azienda di provenienza alla data del 1.8.2011.

All'interno del predetto personale, coloro i quali, alla data di decorrenza del presente accordo, si trovino collocati in una sede di lavoro con distanza dal proprio domicilio – così come definito al comma 1 dell'accordo in oggetto – oltre la franchigia, potranno chiedere all'Azienda l'avvicinamento a sede di lavoro con distanza inferiore alla stessa o, se mancante, presso l'unità organizzativa più vicina al proprio domicilio, decorsi 24 mesi dal 1.8.2012; qualora l'Azienda non effettui l'avvicinamento entro 6 mesi dalla richiesta, inizierà a corrispondere agli interessati le misure economiche di cui all'accordo in oggetto.

DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA

L'Azienda considererà quale data utile, ai fini del riconoscimento di quanto previsto al secondo comma del precedente paragrafo (indennità di mobilità), la data di presentazione della richiesta di avvicinamento rassegnata dai lavoratori collocati oltre franchigia.

Art. 5

Al personale coinvolto nel progetto di riarticolazione delle reti territoriali del Gruppo Banco Popolare con cessione di rami di azienda verso il Creberg, (swap 1.8.2011) e al personale oggetto di cessione di contratto individuale, di cui al precedente art. 3 - che alla data del 1° agosto 2012 risulti dipendente del Credito Bergamasco - verrà applicato il CIA 30.11.2007, così come modificato e sostituito dal presente Accordo, con decorrenza 1.8.2012 - fatte salve diverse esplicite decorrenze.

* * *

DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA

Al personale coinvolto nel progetto di riarticolazione delle reti territoriali del Gruppo Banco Popolare di cui all'informativa di Gruppo del 16.5.2011, con cessione di rami d'azienda verso il Creberg (swap 1.8.2011), che alla data di decorrenza del presente accordo sia ancora alle dipendenze del Credito Bergamasco, viene riconosciuto per l'intero anno 2011 il Premio aziendale di cui al verbale di accordo "Premio aziendale per l'esercizio 2011" del 7.3.2012.

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le Parti si impegnano a definire, entro il 30.11.2012, i criteri di variabilità del premio aziendale riferito al corrente anno nel rispetto di quanto previsto dall'art. 43 del CCNL e dalla lettera del 7.3.2012.

Le Parti demandano ad un'apposita Commissione, costituita pariteticamente e con la partecipazione di un componente sindacale per ciascuna sigla firmataria del presente accordo, la redazione del testo coordinato, cassando in tale sede i riferimenti alle mansioni previste al capitolo 1-Inquadramenti che non siano più presenti all'interno dell'Organizzazione aziendale.





Credito Bergamasco

Le Rappresentanze Sindacali Aziendali

IIBA/Cisl

FISAC/Cgil

UILCA



Roberto Morano
M. M. C. S.

